Codice A1816B

D.D. 22 gennaio 2021, n. 150

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNSPA036 (servitù)- Rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2302 del 05/01/2012) per l'occupazione demaniale con un attraversamento in subalveo della condotta idrica nel Torrente Infernotto, nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte (CN), in Località Ruschere Superiori. Richiedente: Azienda Agricola Ribotta Domenica - Bagnolo Piemonte (CN)



ATTO DD 150/A1816B/2021

DEL 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNSPA036 (servitù)- Rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2302 del 05/01/2012) per l'occupazione demaniale con un attraversamento in subalveo della condotta idrica nel Torrente Infernotto, nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte (CN), in Località Ruschere Superiori. Richiedente: Azienda Agricola Ribotta Domenica – Bagnolo Piemonte (CN)

Vista l'istanza di rinnovo della concessione demaniale presentata in data 24/12/2020, ns. prot. n. 64396/A1816B, dall'Azienda Agricola Ribotta Domenica – Bagnolo Piemonte (CN), per il manfetimento dell'occupazione demaniale con un attraversamento in subalveo della condotta idrica nel Torrente Infernotto, nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte (CN), in Località Ruschere Superiori,

Considerato che all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato redatta in data 21/12/2020 afferente alla non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso, e che non sono state apportate variazioni all'opera già autorizzata con con D.D. n. 1566/DB1410 in data 28/09/2004,

Vista la concessione demaniale Rep. 2302 del 05/01/2012, approvata con D.D 8/DB1410 del 05/01/2012 rilasciata all'Azienda Agricola Ribotta Domenica, con scadenza il 31/12/2020;

Preso atto che per l'attraversamento sono sempre stati regolarmente versati i canoni richiesti.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente.

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.:
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- 1. di concedere, all'Azienda Agricola Ribotta Domenica Bagnolo Piemonte (CN), il rinnovo della concessione per l'occupazione di sedime demaniale, (Rep. n. 2302 del 30/12/2011 con scadenza il 31/12/2020), con un attraversamento in subalveo della condotta idrica Torrente Infernotto in comune di Barge e Bagnolo Piemonte (CN);
- 2. di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove**, a **decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2039**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- 3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- 4. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- 5. di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centottantotto/00) a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
- 6. di dare atto che l'importo di € 34,00 (trentaquatro/00) ad integrazione del deposito cauzionale, sarà introitato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
- 7. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

DECIONE DIEMONTE	
REGIONE PIEMONTE	
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica	
Settore Tecnico Regionale di Cuneo	
Schema Disciplinare di rinnovo concessione occupazione dem.le- CNSPA036	
Rep. n° del	
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione	
demaniale (Rep. n. 2302 del 05/01/2012) per l'occupazione demaniale con un attraversamento in	
subalveo della condotta idrica nel Torrente Infernotto, nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte	
(CN), in Località Ruschere Superiori, ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i	
Richiedente: Società Agricola Ribotta Domenica con sede in comune	
di C.F PIVAnella persona del	
nato a il	
Art. 1 - Oggetto del disciplinare.	
Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della	
concessione demaniale con un attraversamento in subalveo della condotta idrica nel Torrente	
Infernotto, nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte (CN), in Località Ruschere Superiori. Il	
rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o	
Amministrazione.	
Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.	
Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene	
accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) rilasciata dalla	
Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di	
Cuneo, in qualità di Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 1566/DB1410 in data	
28/09/2004, alla dichiarazione tecnica a firma di Tecnico abilitato, datata 21/12/2020 relativa	
alla non modificazione dello stato dei luoghi, allegata a far parte integrante del presente	

disciplinare. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione	
della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione	
Idraulica.	
Art. 3 – Durata della concessione.	
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per	
anni diciannove e pertanto con scadenza al 31/12/2039. L'Amministrazione regionale si	
riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in	
qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica	
del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa	
pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di	
decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento	
regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando	
domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di	
occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di	
rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo,	
corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito	
dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle	
forme amministrative.	
Art. 4 - Obblighi del concessionario	
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad	
utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da	
non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà	
l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e	
pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per	
effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al	
,	

concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di	
subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora	
alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area	
occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dell'opera ed al ripristino dello stato dei	
luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.	
Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a	
titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di	
pubblico interesse.	
Art. 5 - Canone.	
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione,	
soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è	
fissato nella misura di Euro 188,00 (centottantotto/00). Il mancato pagamento del canone nei	
termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la	
decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con	
decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino	
alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di	
mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal	
trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino	
alla data di avvenuto versamento.	
Art.6 - Deposito cauzionale	
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di	
una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 376,00	
(trecentosettantasei/00). Preso atto del deposito cauzionale di € 342,00	
(trecentoquarantadue/00), avvenuto al momento della costituzione della concessione Rep. n.	
2302 del 05/01/2012, approvata con D.D. n. 8/DB1410 del 05/01/2012, il concessionario è	

tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di € 34,00 (€ 188,00x2= € 376,00 - € 342,00	
= differenza € 34,00 (trentaquattrootto/00) da integrare). Il deposito cauzionale sarà svincolato	
su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere	
trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni	
dipendenti dalla concessione stessa.	
Art . 7 - Spese per la concessione	
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del	
concessionario.	
Art. 8 - Norma di rinvio.	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque	
subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.	
Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali,	
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria	
sede sita in comune di, . Il presente atto vincola fin d'ora il	
concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo	
dopo l'esecutività a norma di legge.	
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.	
Cuneo lì,	
Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente	
Il Dirigente di Settore	
Arch. Graziano Volpe	
Arch. Graziano volpe	